

## DECRETO LIQUIDITÀ': focus sui prestiti bancari alle imprese

Il DL "Liquidità" ha lo scopo di assicurare sostegno finanziario alle imprese in difficoltà economica a causa dell'emergenza da Coronavirus.

Alcune norme hanno per oggetto le garanzie agli istituti di credito per i finanziamenti concessi a imprenditori, liberi professionisti e società.

Il supporto statale si divide tra le garanzie concesse da SACE Spa e le garanzie concesse dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, per le aziende di minori dimensioni.

Altre norme riguardano l'internalizzazione delle imprese, e deroghe a norme del Codice Civile sulle società, aspetti non trattati dalla seguente nota.

### Garanzie SACE per imprese di maggiori dimensioni

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE Spa concede, da subito e fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese come di seguito identificate.

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

La percentuale massima di garanzia è in funzione delle dimensioni dell'impresa ed è pari al:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

L'impegno finanziario è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

La procedura per il rilascio della garanzia è "semplificata" nel caso di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.

E' comunque sempre prevista un istruttoria del ente erogatore il finanziamento.

### Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della garanzia fornita da SACE Spa le piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Sono escluse invece le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 erano classificate come imprese in difficoltà, o sofferenze, ai sensi della disciplina bancaria e le imprese che alla data del 29 febbraio 2020 presentavano esposizioni deteriorate.

I beneficiari potranno attingere alla garanzia SACE solo dopo aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI, con le modalità che si vedranno più avanti.

### *Scopo*

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

### *Importi e durata*

Sono coperti dalle garanzie del SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento della durata di massimi 24 mesi.

Il finanziamento garantito non può superare il maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio (per le società che hanno iniziato l'attività nel 2019 il costo del personale è una stima della spesa futura).

### *Condizioni*

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. I beneficiari della garanzia dovranno assumere l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie per tutto il 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento non può inoltre essere utilizzato per sostituire precedenti finanziamenti. La Banca erogante deve infatti dimostrare che successivamente alla delibera del finanziamento garantito, l'ammontare complessivo dell'esposizione creditoria nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore a quella risultante prima dell'entrata in vigore del decreto.

### *Costi della garanzia e del finanziamento*

Il decreto Liquidità definisce puntualmente i costi della garanzia prestata da SACE, mentre fornisce criteri di calcolo per i costi relativi al finanziamento, in conto commissioni e interessi.

Quanto ai costi bancari, le commissioni devono limitarsi al mero recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo di un'operazione analoga, ma senza garanzia. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della Banca, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

Quanto alle commissioni dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia, sono anch'esse in funzione delle dimensioni, per agevolare maggiormente le imprese di minori dimensioni. Le garanzie a copertura dei finanziamenti alle PMI avranno i seguenti costi:

- 0,25% dell'importo garantito durante il primo anno;
- 0,50% durante il secondo e terzo anno;
- 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;

Le garanzie a copertura dei finanziamenti a imprese di dimensioni superiori avranno invece costi più elevati.

### Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Il decreto-legge prevede un forte potenziamento dell'operatività anche per il Fondo PMI.

Innanzitutto, previa autorizzazione della Commissione Europea, la percentuale di copertura della garanzia diretta è innalzata al 90% dell'importo erogato. L'operatività del Fondo è stata inoltre estesa a tutte le PMI fino a 499 dipendenti.

Quanto ai costi bancari, valgono le stesse regole viste in precedenza, che impongono alle banche una forte riduzione dei costi. Non solo, per mitigare gli eventuali costi bancari la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni già erogate dalla Banca soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, la Banca deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito.

#### Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della garanzia tutte le PMI compresi lavoratori autonomi e liberi professionisti, comprese quelle che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Sono comprese anche le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

#### Importi massimi e condizioni

##### Finanziamenti per imprese fino a 3,2 milioni di fatturato

In favore delle imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% (concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato).

La garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore alternativamente:

- al doppio del costo del lavoro (oneri sociali inclusi) del 2019 (compresi i lavoratori impiegati nel sito produttivo del richiedente, ma formalmente nel libro paga del subcontraente). Per i richiedenti che hanno iniziato l'attività nel 2019 la stima del costo del lavoro per i primi 2 anni di attività;
- al 25 per cento dei ricavi del soggetto richiedente;
- il fabbisogno del costo del capitale e del costo di investimento nei successivi 18 mesi (12 mesi per le medie imprese fino a 499 dip.) come attestato dal richiedente.

I dati per l'istruttoria della garanzia possono risultare sia dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia

##### Finanziamento "pronta cassa" fino a 25.000€

Infine, per fornire pronta liquidità alle PMI, liberi professionisti e lavoratori autonomi in difficoltà, il decreto rende ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 per cento e fino a massimo di 25.000 euro, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, con i seguenti limiti:

- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, fino all'importo massimo di 25.000€.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

#### Operazioni immobiliari

E' prevista una specifica norma per agevolare le operazioni immobiliari nel settore turistico, per importi superiori a 500mila Euro, di durata minima 10 anni, che consente di cumulare le garanzia del Fondo di Garanzia con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti

#### Contrattualizzazione dei prestiti

Quanto alle modalità per formalizzare i contratti relativi agli affidamenti, il decreto ha disposto delle procedure di contingenza che saranno valide finché permane lo stato di emergenza, pertanto, allo stato, fino al 31 luglio. I contratti saranno perciò efficaci e sarà accertata la volontà del cliente, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, purché questi siano accompagnati da copia di documento d'identità valido, facciano riferimento ad un contratto identificabile e siano conservati insieme a quest'ultimo in maniera da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

Resta fermo l'obbligo di consegnare al cliente copia cartacea della documentazione alla prima occasione utile di contatto al termine dello stato di emergenza.

Siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.

Le informazioni contenute in questa circolare sono esclusivamente a scopo informativo e non fanno riferimento ad alcuna particolare situazione specifica, pertanto possono non contenere tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale.